



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO

Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: uspsa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 3 maggio 1999/124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, e in particolare, gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9;

VISTO il D.M. n. 131/2007, recante disposizioni per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

VISTO il D.M. 374/2017 recante disposizioni in materia di graduatorie di circolo e d'istituto per il triennio 2017/2020;

VISTO il D.M. 374/2019 recante disposizioni in materia di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali del personale docente ed educativo per il triennio 2019/22;

VISTO il decreto di quest'Ufficio di pubblicazione delle GAE definitive di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022;

VISTA la sentenza del TAR Lazio sez. III bis N. 11558/2019 REG.PROV.COLL. N. 07958/2019 REG.RIC., con cui viene accolto il ricorso promosso per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, tra gli altri:

- Del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, nella parte in cui, all'art. 9-bis, commi 7 e 9, prevede che *“Gli aspiranti di I fascia, che risultino inseriti anche nelle graduatorie di istituto di II e III fascia costituite ai sensi del D.M. 1 giugno 2017 n. 374, non potranno scegliere le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, ai fini dell'inserimento in I fascia, ma dovranno confermare con il modello B, le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento per la II e/o III fascia, salvi gli effetti del dimensionamento, e necessariamente per la stessa provincia di iscrizione”* (comma 7); *“I soggetti di cui ai commi 7 e 8, inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e già collocati nelle graduatorie di II e/o III fascia delle graduatorie di istituto costituite ai sensi del D.M. 374/2017, che chiedono l'iscrizione in I fascia per un insegnamento non impartito nelle sedi già espresse all'atto del precedente aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di istituto, possono, comunque, sostituire, nelle stesse province di iscrizione della II e/o III fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l'iscrizione in I fascia, mentre non è consentito cambiare sedi qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti”* (comma 9);

VISTA l'istanza di esecuzione della predetta decisione presentata per il tramite del proprio Legale di fiducia dalla ricorrente Adelina Petolicchio, nata a Salerno il 14.09.1965, già inserita nella GAE di questa provincia per gli ordini di scuola Infanzia e Primaria con ricorso pendente, la quale chiede il trasferimento dalle graduatorie d'Istituto – per tutte le fasce – della Provincia di Firenze a quelle di Salerno;

ACCERTATO che la docente in questione risulta inserita nelle graduatorie d'Istituto della provincia di Firenze di I e II fascia per i medesimi ordini di scuola;

ACCERTATO che la docente in questione, in virtù della sentenza sopra indicata, avrebbe diritto all'inserimento, mediante trasferimento dalla provincia di Firenze, nella sola I fascia della graduatoria d'Istituto di questa provincia;

VISTO l'art. 5, comma 6, del D.M. n. 131/2007, secondo cui *“L'aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia....”*;

ACCERTATA l'esigenza di procedere al trasferimento della docente dalla provincia di Firenze a quella di Salerno anche con riferimento alla II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto, non potendo risultare - la ricorrente - inserita in province diverse per la I e la II fascia delle graduatorie medesime, proprio in virtù di quanto stabilito dal D.M. n. 131/2007 appena richiamato;

RILEVATO tuttavia che, con riferimento all'inserimento nella II fascia della graduatoria d'istituto, la competenza è dell'istituzione scolastica che viene individuata dall'interessata quale scuola “capofila”;

RILEVATO che, ai fini del trasferimento, occorre che il nominativo della docente sia cancellato dalle corrispondenti graduatorie di circolo e d'istituto della provincia di Firenze;

DISPONE

Per quanto in premessa, è disposto l'inserimento della docente Adelina Petolicchio, nata a Salerno il 14.09.1965, già inserita nelle GAE di questa provincia utili per il triennio 2019/2022 per gli ordini di scuola Infanzia e

Primaria, nelle graduatorie di circolo e d'istituto di I fascia di questa provincia, mediante trasferimento dalle corrispondenti graduatorie di circolo e d'istituto della provincia di Firenze.

L'Istituzione scolastica di questa provincia che viene individuata dalla docente quale scuola "capofila" (I.C. ALFANO-QUASIMODO) provvederà all'adozione dei provvedimenti di propria competenza finalizzati ad assicurare l'inserimento della docente, mediante trasferimento dalla provincia di Firenze, nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto.

A tal fine, viene trasmesso alla predetta scuola capofila il modello di scelta sedi scolastiche già presentato dalla docente.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

AA/of

IL DIRIGENTE

Annabella Attanasio

All'U.S.P. di Firenze

All'I.C. Alfano-Quasimodo

All'interessata presso avv.valeriavillari@pec.it

Al sito